



Copia Albo

COMUNE DI CHAMBAVE

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 12

OGGETTO:

Determinazioni tariffe, imposte e canoni di beni e servizi comunali e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì dieci del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| VESAN Marco | Sindaco | X | |
| PERRAILLON Manuela Marina | Vice Sindaco | X | |
| ELOS Valter | Assessore | X | |
| GAL Vanda | Assessore | X | |
| VERTHUY Michael | Assessore | X | |
| | Totale : | 5 | 0 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MEZZETTA Emanuela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 12 del 10.03.2022

OGGETTO: Determinazioni tariffe, imposte e canoni di beni e servizi comunali e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- e) la legge 30 dicembre 2020 n. 178, *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023”*;
- f) la legge 30 dicembre 2021, n. 234, *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- g) la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”*;
- h) la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali”*;
- i) la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”*;

RAMMENTATO che, a decorrere dall’anno 2017, termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell’art. 27, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d’Aosta e le loro forme associative hanno l’obbligo di adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell’armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare l’art. 29, comma 1, della citata legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, il quale prevede che gli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2021, con il quale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze avvenuta nella medesima data, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, disciplinato dall’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e, al successivo comma 2 del medesimo decreto è autorizzato, per gli enti locali, l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 31 marzo 2022, come disciplinato dall’art. 163, comma 35, del citato D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che il Ministero dell’interno, con circolare n. 19, del 2 marzo 2022, ha reso noto che l’articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2022, n. 49), ha disposto l’ulteriore differimento dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed ha autorizzato l’esercizio provvisorio di bilancio fino alla medesima data;

RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni

dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VERIFICATA la competenza della Giunta comunale nella determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni nonché alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 10, approvata nella seduta odierna la Giunta ha provveduto alle determinazioni, per l'anno 2022, concernenti l'imposta municipale propria (IMU) e la TARI (tributo sui rifiuti);

DATO ATTO altresì che con propria deliberazione n. 11, approvata nella seduta odierna, la Giunta ha provveduto alla determinazione, per l'anno 2022, delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, come previste dai commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 16 marzo 2021, avente ad oggetto: *“Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021”* e considerati i costi dei diversi servizi forniti dal Comune e le entrate derivanti dalle tariffe attualmente in vigore;

RILEVATO di dover procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi comunali ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

TENUTO CONTO che il Ministro dell'Interno, con suo decreto 31 dicembre 1983, ha precisato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

DATO ATTO che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del citato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

DATO ATTO inoltre che il sopra menzionato decreto 31 dicembre 1983 espressamente elenca i servizi a domanda individuale, pertanto, tra i servizi gestiti dal Comune di Chambave è riconducibile a tale disciplina esclusivamente quello della mensa scolastica;

RITENUTO, quindi, di definire la misura percentuale di copertura costi/ricavi del detto servizio pubblico a domanda individuale, dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione del bilancio dell'anno di competenza, includendo tutte le spese, anche

relative al personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e le spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;

VISTA la legge regionale 27/1999 e s.m.i. recante: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto: "Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato" e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni della legge regionale n. 27 del 1999 che prevedono la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio idrico integrato costituito da acquedotto, fognatura e depurazione;

RAMMENTATO che, in attuazione della suddetta l. r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del medesimo servizio è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti con i territori delle Unité des Communes valdotaines (già Comunità Montane);

TENUTO CONTO che il servizio idrico integrato, è gestito dal SubAto Mont-Cervin, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM);

EVIDENZIATO che nel mese di dicembre 2021, il Consorzio BIM ha comunicato l'avvio di un processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta, come stabilito in particolare dal D.lgs.3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", di cui la Regione autonoma Valle d'Aosta riveste il ruolo di Ente di governo d'ambito;

RILEVATO che con la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni" sono state apportate alcune significative modificazioni alla citata legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e che sono attualmente in corso attività di riorganizzazione del servizio idrico, in attesa di una revisione organica della l.r. 27/1999, così come comunicato con nota del Consorzio BIM, prot. n. 40 in data 4 gennaio 2022;

DATO ATTO pertanto che i costi a carico dell'utenza relativi al servizio idrico integrato saranno stabiliti dal SUB-ATO Mont-Cervin, gestore del servizio, il quale, tuttavia, non ha ancora comunicato le relative tariffe;

CONSIDERATO, pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle sopra menzionate tariffe del servizio idrico integrato, per l'anno 2022, il Comune, in attesa che il Gestore del SUB-ATO, Unité Mont-Cervin, provveda a trasmetterle sulla base dei costi del servizio e delle letture dei contatori dell'utenza, non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe applicate nell'anno 2021, riservandosi l'aggiornamento delle stesse, a seguito della detta comunicazione, in sede di variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 maggio 2022;

RICHIAMATO, per quanto attiene ai servizi cimiteriali, il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, del 14 giugno 2007, modificato con deliberazione del Consiglio n. 21 in data 29 ottobre 2007, entrato in vigore il 13 dicembre 2007 26, del 28 agosto 2008, omologato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale prevede che l'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale e ritenuto di mantenere ferme e invariate, per l'anno 2022 le tariffe già stabilite per i servizi cimiteriali per l'anno 2021;

RITENUTO, relativamente al servizio di mensa scolastica, di mantenere invariate per l'anno 2022 (anno scolastico 2022/2023) la quota fissa, la tariffa del singolo pasto consumato dagli utenti pari a €. 2,00 nonché del pasto saltuario pari a €. 5,00 già fissate per il 2021, dando atto che la previsione di spesa per il servizio ammonta ad €. 100.100,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad €. 35.000,00 così a determinare un tasso di copertura del servizio pari al 34,97%;

RITENUTO, relativamente al servizio di trasporto scolastico, di non variare le tariffe per il servizio dello scuolabus per l'anno 2022, precisando che il tasso di copertura dei costi del servizio è pari al 23,07%, ove a fronte di una previsione di spesa di € 17.335,00 è iscritta a bilancio una previsione di entrata pari ad € 4.000,00;

DATO ATTO che le tariffe per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, pur non garantendo l'integrale copertura del costo del servizio, consentono di rispettare l'equilibrio di bilancio e che, in linea con l'orientamento espresso dalla più recenti deliberazioni della Corte dei Conti (con le quali viene, tra l'altro, precisato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi a domanda individuale) il servizio in argomento rappresenta un prioritario interesse pubblico in considerazione della situazione territoriale del comune e dell'impossibilità di garantire il servizio con il trasporto pubblico locale;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159) il quale dispone che *"Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;

PRECISATO che, avuto riguardo al servizio pre-scuola, qualora lo stesso venga attivato anche per l'anno scolastico 2022/2023, sulla base delle valutazioni che saranno a tale proposito effettuate da parte dell'Amministrazione comunale, di mantenere invariate le tariffe già stabilite con propria deliberazione n. 23, in data 3 giugno 2021;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe ed i diritti di segreteria per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 11/2016 e 8/2017, già fissate con deliberazione della Giunta n. 8, del 8 febbraio 2018, successivamente modificate con deliberazione n. 50, del 8 agosto 2018, nonché di confermare i diritti relativi agli atti rilasciati dall'ufficio tecnico comunale rispetto alle misure disposte nel 2006, adeguamento alle prescrizioni contenute nel D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 64, del 15 dicembre 2014, con la quale veniva determinato in 16,00 euro l'ammontare del diritto fisso previsto dall'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 da esigere da parte dei comuni all'atto della dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile;

VALUTATO, inoltre, di assimilare la tariffa per il rilascio degli atti a seguito di presentazione della CILAS, per le procedure di cui all'art. 119, del D.lgs. 19 maggio 2020, n. 34, modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, confermato nella legge n. 234/2021, alla tariffa già stabilita con propria deliberazione n. 10, in data 4 marzo 2021, per l'anno 2021, la presentazione della SCIA, pari a € 55,00;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49, in data 4 settembre 2021, con la quale la tariffa per il rilascio della documentazione a seguito di presentazione della CILAS, per le procedure di cui all'art. 119, del D.lgs. 19 maggio 2020, n. 34, modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata assimilata alla tariffa già stabilita con propria deliberazione n. 10, in data 4 marzo 2021, per l'anno 2021, per la presentazione della SCIA, pari a € 55,00;

PRECISATO che con la presente deliberazione, in attuazione del regolamento comunale per la concessione in uso di spazi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 dicembre 2007, vengono definiti i canoni per l'utilizzo di spazi comunali nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio comunale con il provvedimento sopra citato;

DATO ATTO che le entrate tariffarie dovrebbero garantire un gettito complessivo almeno pari a quello dell'anno precedente e verificata la compatibilità delle stesse con le previsioni di cui allo schema di bilancio di previsione 2022/2024, in esame nella odierna seduta della Giunta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c. 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse sopra esposte che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. DI DETERMINARE, per l'anno 2022 le tariffe di imposte e dei servizi comunali, ad eccezione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) e del canone unico patrimoniale, oggetto di separate deliberazioni, in premessa citate, come riportato nei successivi punti della presente deliberazione;
3. DI CONFERMARE, relativamente al **servizio idrico integrato**, per l'anno 2022, le tariffe applicate per l'anno 2021 di seguito riportate, in attesa che i costi a carico dell'utenza, determinati dal SUB-ATO Mont-Cervin, siano comunicati dal SUB-ATO medesimo, riservandosi l'aggiornamento delle dette tariffe stesse e la conseguente variazione di bilancio, che potranno essere adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 maggio 2022;
 - tariffa acquedotto al mc: **€. 0,165** (oltre IVA al 10%)
 - tariffa fognatura al mc: **€. 0,161** (oltre IVA al 10%)
 - tariffa depurazione al mc: **€. 0,529** (oltre IVA al 10%)
 - quota fissa per unità immobiliare: **€. 14,08** (oltre IVA al 10%)
 - diritto di allacciamento alla rete idrica: **€. 25,82**
4. DI STABILIRE, per il servizio mensa e trasporto scolastici le seguenti tariffe:

Servizio mensa Scolastica

| | |
|--|---|
| Tariffa mensile | Tariffa fissa €. 20,00 oltre €. 2,00 per ogni pasto consumato |
| Tariffa pasto saltuario | €. 5,00 per ogni pasto consumato |
| Per il mese di settembre la tariffa fissa è ridotta ad €. 10,00 sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria | |
| Per il mese di giugno la tariffa fissa è ridotta a €. 10,00 per la sola scuola primaria | |

Servizio trasporto scolastico

| | |
|--|----------|
| Tariffa mensile | €. 12,00 |
| Tariffa ridotta per secondo figlio | €. 9,00 |
| Tariffa ridotta per terzo figlio | €. 6,00 |
| Per il mese di settembre la tariffa è ridotta del 50% sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria | |
| Per il mese di giugno la tariffa è ridotta del 50% solo per la sola scuola primaria | |

Modalità di pagamento

| | |
|---------------|---|
| MENSA: | Ai fini dell'iscrizione al servizio i genitori dovranno provvedere al pagamento anticipato delle quote fisse mensili relative al periodo settembre/dicembre; il |
|---------------|---|

| | |
|-----------|--|
| | pagamento delle quote fisse mensili relative al periodo gennaio/giugno dovrà invece avvenire entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento. Il pagamento della quota variabile dovrà essere effettuato entro il mese di dicembre per il periodo settembre/dicembre ed entro il mese di giugno per il periodo gennaio/giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il pagamento viene effettuato tramite sistema PAGOPA, . |
| SCUOLABUS | Il versamento verrà effettuato in due rate. La prima, relativa al periodo settembre/dicembre, da versarsi anticipatamente ai fini dell'iscrizione al servizio; la seconda, relativa al periodo gennaio/giugno, da versarsi entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento. Il pagamento viene effettuato tramite sistema PAGOPA |

5. DI STABILIRE per il servizio di pre-scuola, qualora il medesimo venga attivato, le seguenti tariffe:

| | |
|--|------------------------|
| Tariffa mensile | €. 18,00 (diciotto/00) |
| Tariffa mensile ridotta per il secondo figlio | €. 15,00 (quindici/00) |
| per i mesi di settembre e di giugno la tariffa è ridotta del 50% | |

6. DARE ATTO che per i dipendenti il servizio di mensa scolastica costituisce servizio di mensa aziendale, come da disposizioni del T.U. delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, artt. 174 e 175;

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., che il tasso di copertura del servizio mensa scolastica, servizio pubblico a domanda individuale, per l'anno 2022, in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2022/2024, è pari al 39,9%;

8. DI DARE ATTO, per il servizio di trasporto scolastico, del tasso di copertura, per l'anno 2022, in ragione del rapporto fra spese e entrate iscritte nello schema di bilancio di previsione 2022/2024, pari al 13,84%;

9. DI STABILIRE le tariffe del **servizio cimiteriale** come segue:

- concessione o rinnovo concessione loculo: **€. 1.035,00**
- concessione o rinnovo concessione ossario: **€. 260,00**
- concessione o rinnovo concessione nicchia cineraria: **€. 200,00**
- rimborso spese manodopera per inumazione/esumazione: **€. 150,00** a operazione
- rimborso spese manodopera per tumulazione/estumulazione: **€. 30,00** a operazione
- rimborso spese manodopera per chiusura di ossario e di urna cineraria: **€. 20,00** a operazione

10. DI STABILIRE le tariffe dei **diritti di segreteria** come segue:

a) Diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico:

(adeguamento ai diritti istituiti dal D.L. 18.1.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68)

| | |
|---|----------|
| Permesso di costruire | €. 20,00 |
| Segnalazione certificata di inizio attività | €. 55,00 |
| Segnalazione certificata di inizio attività di agibilità | €. 55,00 |
| Parere delegato ai sensi della L.R. 18/1994 | €. 10,00 |
| Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici | €. 10,00 |
| Idoneità alloggiativa | €. 10,00 |
| Certificati e dichiarazioni in materia urbanistico-edilizia | €. 10,00 |
| CILAS | €. 55,00 |
| Certificati di destinazione urbanistica: | |
| - da 1 a 10 mappali | €. 6,00 |
| - da 11 a 30 mappali | €. 10,00 |
| - da 30 a 60 mappali | €. 15,00 |
| - oltre 60 mappali | €. 20,00 |

Autorizzazione per l'attuazione di piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata di cui all'art. 49 della L.R. 11/98 €. 10,00

b) **Diritti di segreteria su certificati anagrafici:**

- certificazione in carta libera €. 0,26
- certificazione in bollo €. 0,52

c) **Diritti di segreteria per rilascio carta di identità:**

Rilascio di Carta di identità elettronica (CIE)

euro 22,00 per il rilascio della nuova CIE così suddivisi:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento (€. 13,76 esclusa IVA),
- € 4,95 diritto fisso,
- € 0,26 diritti di segreteria;

euro 27,00 (€22,00 oltre €5,00) per il rilascio di CIE in caso di smarrimento, furto e deterioramento così suddivisi:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato ivi comprese quelle relative alla consegna del documento (€. 13,76 oltre IVA),
- € 9,95 di diritto fisso,
- € 0,26 di diritti di segreteria

Rilascio carta di identità cartacea:

€. 5,42 (diritto fisso 5,16 e diritti di segreteria 0,26)

- d) **Diritto fisso** (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa dell'accordo di **separazione personale**, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile: **€. 16,00**;

11. DI STABILIRE, relativamente all'utilizzo di aree e spazi comunali quanto segue:

| | Serata /mezza giornata | giornata intera | Corsi |
|---|---|-----------------|-------------------|
| Centre culturel – sala P.T. | €. 30,00 | €. 50,00 | Riduzione del 50% |
| Centre culturel – sala 1° piano | €. 30,00 | €. 50,00 | Riduzione del 50% |
| Palestra presso edificio Scuole | €. 50,00 | €. 80,00 | Riduzione del 50% |
| Salone Polivalente Ex Municipio | €. 80,00 | €. 120,00 | ----- |
| Sala Corsi Ex Municipio | €. 30,00 | €. 50,00 | Riduzione del 50% |
| Utilizzo apparecchiatura video e audio | €. 10,00 una tantum | | |
| Utilizzo campo sportivo comunale e relative strutture | €. 100,00 a giornata + €. 50,00 per utilizzo serale (con accessione dell'impianto di illuminazione) | | |
| Sono esenti dal pagamento dei canoni di utilizzo tutte le associazioni e enti con sede sul territorio comunale per l'espletamento di attività istituzionali ed iniziative di interesse pubblico | | | |

12. DI DARE ATTO che i diritti di segreteria così come tutti i pagamenti relativi ai servizi sopra elencati dovranno essere pagati dall'utenza, mediante il sistema Pagopa, come da normativa vigente;

13. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024 come prescritto dall'art. 172, comma I, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i., nonché ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

14. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;

15. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio digitale.

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to VESAN Marco

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 18/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Chambave, li 18/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i., dal primo giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Chambave, li 18/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Chambave, 18/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MEZZETTA Emanuela
